



TRIBUNALE DI NOVARA

IL GIUDICE DEL LAVORO

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/07/2021;

OSSERVA

Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, “..., sia con riguardo al lavoro subordinato privato, sia non riguardo al lavoro contrattuale alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, risulta consolidato l’orientamento della giurisprudenza della Corte, secondo cui, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento, solo nel caso in cui il soggetto pretermesso domandi l’accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.) il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l’integrazione nei confronti di tutti i controinteressati; tale integrazione invece non è necessaria quando l’attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione” (Cass. 988/2017 e 28766/2018).

È pur vero che, nel caso di specie, la ricorrente domanda non già il suo inserimento in una graduatoria da cui è stata esclusa, ma soltanto la menda di un errore che ha determinato la riduzione del punteggio a lei attribuito. Purtroppo, non può non considerarsi che, in caso di accoglimento del ricorso, il provvedimento che ne conseguirebbe sarebbe idoneo a incidere, con efficacia di giudicato, sulle posizioni giuridiche dei terzi ammessi in graduatoria con un punteggio che, in caso di rettifica di quello della ricorrente, verrebbe a essere superato dal suo. L’eventuale sentenza di accoglimento, pertanto, non potrebbe che essere eseguita con effetti nei confronti di tali soggetti, determinandosi, così, la situazione disciplinata dall’art. 102 c.p.c.

Pertanto, nel caso di specie, occorre disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, potrebbero subire un deterioramento nella propria posizione all’interno delle GPS relative alle classi di concorso di cui alle conclusioni del ricorso e segnatamente di tutti coloro che, ove la ricorrente fosse inserita nelle graduatorie provinciali e di istituto, otterrebbero un punteggio inferiore al suo e subirebbero, pertanto, un deterioramento della propria posizione.

Quanto alle modalità di notificazione:

- visto l’art. 151 c.p.c. che dispone che il giudice possa d’ufficio prescrivere che la notificazione sia eseguita “in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;
- visto il D.lgs. 33/2013, contenente norme sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi di pubblicazione”, ed in particolare l’art. 19, il quale prevede l’obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei “bandi di concorso per il reclutamento, a



qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione", al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati a partecipare alla procedure concorsuali; ciò è coerente – ad avviso del TAR per il Lazio, ord. 9506/2013 – “con i principi ispiratori della nuova disciplina normativa che, ad avviso del Collegio, sono applicabili a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative avverso di esse proposte”;

- ritenuto che nel caso di specie, per la natura della controversia e l'elevato numero di controinteressati, sussistano i presupposti per autorizzare la notificazione per ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione,

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro i quali, in caso di accoglimento del ricorso, subirebbero un deterioramento della propria posizione nelle graduatorie provinciali, relativamente alle classi concorsuali indicate in ricorso e per cui la ricorrente ha presentato la domanda;

autorizza parte ricorrente a provvedere alla suddetta notificazione con le seguenti modalità:

- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MI, dal quale risulti l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso, il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata, gli estremi del provvedimento o dei provvedimenti impugnati (approvazione delle GPS definitive e nota relativa al rifiuto di rettificare d'ufficio il punteggio attribuito alla ricorrente), l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n.... a n.... della graduatoria impugnata ovvero aventi il punteggio.... l'indicazione degli estremi della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il testo integrale del ricorso, depurato dai dati personali diversi dal nome del ricorrente;

ordina al MI di pubblicare, senza oneri economici per la ricorrente, sul proprio sito istituzionale (<https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-notifica>), previa consegna da parte della ricorrente, anche a mezzo PEC, di una copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell'individuazione dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento e l'individuazione dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente provvedimento, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel proprio sito, delle informazioni di cui sopra; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi, inoltre, che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Dispone, infine, che dette pubblicazioni siano effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Rinvia la causa per discussione e decisione all'udienza del **1.10.2021 ore 12,45**. L'udienza si terrà sempre mediante collegamento da remoto, allo stesso link già presente nel decreto di fissazione



della prima udienza e al quale i litisconsorti chiamati potranno accedere mediante istanza di visibilità del fascicolo telematico, da presentarsi alla Cancelleria lavoro dell'intestato Tribunale.
Si comunichi alle parti costituite.
Novara, il 27/07/2021.

Il giudice
Dott. Gabriele Molinaro

